

Come attivare la Class Action



Dopo un tormentato percorso legislativo è in vigore anche in Italia dall'1.1.2010 la normativa sulla class action. Volendo ripercorrere brevemente l'iter normativo, cioè le tappe che hanno portato all'approvazione della normativa sulla class action, si può affermare, e non in senso ironico, che essa è entrata in vigore in Italia per sbaglio. Infatti con il voto di un Senatore dell'opposizione (che sbagliò a premere il pulsante) venne approvata con un solo voto di scarto la finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244) che appunto introduceva la class action per la tutela dei consumatori mediante l'introduzione di un nuovo art. 140 bis del codice del consumo rubricato "azione collettiva risarcitoria". L'entrata in vigore era fissata a 180 giorni dall'entrata in vigore della legge

1.1.2008 e quindi al 30.6.2008. Con le elezioni dell'aprile 2008, è mutata la maggioranza politica e abbiamo quindi avuto una prima proroga disposta con decreto 25.6.2008 (sulla competitività) all'1.1.2009. Una seconda proroga con decreto 30.12.2008 (mille proroghe) all'1.7.2009. Una terza proroga, con decreto 1.7.2009 n. 78 (provvedimenti anticrisi), ha portato a 24 mesi dall'entrata in vigore della finanziaria 2008 l'entrata in vigore della class action, portandola quindi all'1.1.2010. Vediamo ora quali sono le principali novità: innanzitutto con L. 4.3.2009 (art. 4) si è delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo che prevedesse una forma particolare di class action nei confronti della Pubblica Amministrazione devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La previsione di una legge delegata per disciplinare la tutela in forma collettiva nei confronti della Pubblica Amministrazione chiarisce in modo definitivo che l'azione di classe prevista dal Codice del Consumo può essere esperita esclusivamente nei confronti di imprese private. Inoltre, e questa è indubbiamente la novità più importante, con L. 23.7.2009 n. 99 (art. 49) è stato completamente sostituito l'art. 140 bis del Codice del Consumo. Sono stati questi due elementi (il chiarimento della esperibilità delle azioni di classe previste dall'art. 140 bis soltanto nei confronti di aziende private e la totale trasformazione dell'art. 140 bis) a consentire la definitiva entrata in vigore dell'azione di classe. Esaminiamo ora i punti più caratte-

rizzanti della nuova legge. La nuova normativa prevede una migliore individuazione dei diritti tutelati facendo riferimento ai "diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti" ed eliminando la precedente ambigua dicitura "interessi collettivi dei consumatori e degli utenti"; il nuovo testo, inoltre, semplifica e razionalizza la legittimazione processuale a promuovere l'azione di classe eliminando posizioni preferenziali delle associazioni dei consumatori mediante il sistema dell'adesione da parte dei singoli consumatori e utenti senza ministero di difensori. Ma la maggiore novità introdotta dal nuovo testo è forse quella della irretroattività della nuova azione di classe applicabile soltanto agli illeciti successivi al 15.8.2009. Ricordiamo a questo riguardo che rimangono esclusi dalla tutela della class action i soggetti danneggiati dai recenti dissesti finanziari Cirio e Parmalat, trattandosi di illeciti antecedenti al 15.8.2009. Altri obiettivi della nuova normativa sono quelli della c.d. "azione deterrente", cioè l'intenzione di affidare all'iniziativa giudiziaria collettiva la capacità di contrastare lo strapotere economico delle imprese. Non vi è dubbio infatti che l'azione di classe per la tutela dei diritti dei consumatori è destinata ad acquisire un ruolo importante per controllare la correttezza dell'operato delle imprese. L'azione di classe si propone inoltre un effetto deflattivo mediante superamento dell'enorme mole di cause pendenti d'avanti agli uffici giudiziari. La tutela dell'azione di classe viene

accordata come si è visto ai titolari di diritti individuali omogenei. Ricordiamo a questo riguardo che nella prima versione della class action la legittimazione era riconosciuta soltanto alle associazioni di categoria o ad appositi comitati sorti per organizzare la proposizione delle azioni collettive. La modifica apportata al testo iniziale ha invece riconosciuto legittimazione attiva ai singoli componenti della classe. È ovvio che le associazioni e i comitati svolgeranno presumibilmente un necessario ruolo propulsore o comunque di coordinamento, ma la legittimazione ad agire in giudizio resta formalmente in capo ai singoli.

Il legislatore, al fine di evitare la proliferazione di azioni pretestuose e non fondate, ha previsto poi un "filtro di ammissibilità" sul modello statunitense della cosiddetta *certification*, costituita dalla prima udienza in cui il Tribunale valuta preliminarmente l'esistenza dei requisiti definiti dallo stesso legislatore. L'esito dell'udienza "filtro" sarà un'ordinanza in cui il Tribunale in forma collegiale potrà alternativamente stabilire: l'inammissibilità dell'azione di classe per mancanza di uno dei requisiti anzidetti, oppure ammettere l'azione

fissando termini e modalità per la più opportuna pubblicità ai fini della tempestiva adesione di tutti gli appartenenti alla classe.

L'ordinanza di ammissione è centrale ai fini della prosecuzione del giudizio in quanto, da un lato, fissa i paletti di confine della classe definendo le caratteristiche dei diritti individuali e, dall'altro, fissa un termine perentorio non superiore a 120 giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità dell'ordinanza di ammissione dell'azione, entro il quale gli atti di adesione dei singoli appartenenti alla classe devono essere depositati in cancelleria.

Il meccanismo di adesione da parte dei consumatori e utenti è uno dei profili cruciali dell'intera disciplina ed è stato molto dibattuto in dottrina.

In Italia come in altri ordinamenti europei (Francia, Regno Unito, Svezia, Finlandia e Germania), la soluzione adottata è stata il cosiddetto *opt-in*, vale a dire l'espressa adesione del consumatore all'azione di classe attraverso il deposito formale di atto di adesione in cancelleria entro il termine fissato dal Tribunale con l'ordinanza di ammissione.

Sul punto della liquidazione del dan-

no si consuma un'altra distinzione tra l'azione di classe italiana e i modelli di class action statunitensi laddove il Giudice può condannare l'impresa convenuta ad una "punizione o sanzione che va oltre la misura del risarcimento del danno effettivo" (c.d. *punitive damage*), mentre nell'azione di classe il danno risarcibile è determinabile in conformità ai principi consolidati dall'ordinamento italiano, che vogliono il risarcimento del danno commisurato all'effettiva lesione e quindi finalizzato alla restaurazione della sfera patrimoniale.

Da una prima analisi l'azione di classe sembra orientata verso un equilibrato bilanciamento da un lato tra la finalità di economia e l'efficienza processuale nell'ambito delle azioni seriali, consentendo a più soggetti danneggiati di far valere i loro diritti risarcitori e restitutori in modo aggregato ed efficace, e dall'altro, l'interesse delle imprese alla non proliferazione di azioni pretestuose e temerarie con conseguente danno all'immagine, oltre che sopportazione dei costi del giudizio.

Roberto Ridolfi

Avvocato in Ravenna



La legge però presenta alcuni aspetti poco chiari



L'istituto della Class Action è stato introdotto dall'art. 49 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha modificato l'articolo 140-bis del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. È stata così delineata l'azione di classe italiana che, a partire dal gennaio 2010, consentirà ai consumatori di accedere a tale istituto, al fine di far rispettare i propri diritti.

La legge:

- ha determinato quali sono i diritti che possono essere tutelati;
- ha, altresì, determinato il soggetto legittimato ad agire in giudizio e quali sono i fori di competenza;
- ha individuato la forma necessaria per introdurre l'azione;

- ha creato un filtro sull'ammissibilità o meno della domanda;
- ha disciplinato lo svolgersi del giudizio;
- ha individuato la forma per la definizione del giudizio;
- ha individuato e disciplinato le fasi di reclamo e appello avverso i provvedimenti del Giudice;
- ha introdotto il principio dell'irretroattività.

A giudizio delle associazioni, l'azione di classe rappresenta sicuramente uno strumento in più a disposizione dei consumatori, ma la legge poteva essere concepita in maniera più adeguata. Infatti presenta delle limitazioni quali:

- il principio della mancata retroattività;
- le associazioni dei consumatori non avranno la possibilità, come previsto nella stesura iniziale della normativa, di essere promotori delle azioni, ma solo di ricevere il mandato dai danneggiati;
- il controverso concetto di diritti identici;
- il sistema per le adesioni e l'esclusività di azione del primo ricorso;
- i notevoli costi necessari per la pubblicità dell'azione.

Occorre evidenziare e rivalutare la tradizionale strada del ricorso al giudice ordinario o un ricorso plurimo anche in seguito ad una azione inibitoria, di cui all'art 3 della Legge 281 (art 140 del codice del consumo), intesa come forma di tutela giurisdizionale collettiva. Infatti, la previsione di tale ultimo strumento a favore di un riconoscimento degli interessi dei consumatori è im-

portante perché è svincolata dal danno eventualmente subito dal singolo consumatore: l'azione infatti può essere avviata direttamente e preventivamente dalle associazioni dei consumatori per tutelare interessi collettivi, indipendentemente da segnalazioni di privati e dunque dall'esigenza di tutelare una singola posizione individuale.

Inoltre, con l'azione inibitoria non si trasferiscono gli effetti del giudicato dell'azione collettiva direttamente ed immediatamente nella sfera giuridica del singolo consumatore, il quale, pertanto, potrà proporre un'azione individuale, giovandosi eventualmente della sentenza pronunciata nell'ambito dell'azione inibitoria collettiva.

E viceversa, l'ottenimento di una sentenza favorevole sul piano individuale per un consumatore, potrà, ricorrendone i presupposti, agevolare la proposizione, da parte delle associazioni legittimate, di un'azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi fondata sugli stessi presupposti.

Avv. Simone Filonzi

Presidente Consulta legale ADOC

Al giudice sono conferiti ampi poteri discrezionali



L'azione di classe di cui all'art. 140-bis del codice del consumo, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, tutela nei confronti delle imprese i consumatori e utenti i cui diritti siano stati lesi nell'ambito di contratti seriali o a causa di un prodotto difettoso o non conforme o a causa di pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali. Già molte azioni sono in partenza. Soprattutto, ma non solo, contro banche, finanziarie, assicurazioni.

Questo spazio è troppo breve per illustrare compiutamente i complessi meccanismi della nuova azione di classe, i problemi (non piccoli) per le

imprese, il ruolo delle associazioni di consumatori e degli studi legali.

In estrema sintesi, vediamo gli aspetti salienti della nuova disciplina. Anzitutto, è una novità di assoluto rilievo il fatto che l'azione di classe possa essere promossa dal singolo consumatore, anche mediante associazioni o comitati, e non più soltanto dalle associazioni rappresentative dei consumatori (come accade per le azioni inibitorie collettive).

Tutti i consumatori che si trovino in una situazione identica possono aderire all'azione di classe, senza ricorrere all'avvocato ed entro un termine fissato dal tribunale, depositando in cancelleria l'atto di adesione e, con ciò, rinunciando all'azione individuale. In tal modo la sentenza, nel bene e nel male, varrà anche nei riguardi di coloro che abbiano aderito mentre chi non aderisce è libero di agire individualmente contro la stessa impresa.

Tale sentenza potrà già liquidare i risarcimenti o le "restituzioni" individualmente esigibili, oppure stabilire "il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme".

L'azione di classe deve superare un vaglio di ammissibilità iniziale volto a scongiurare il rischio di iniziative infondate, mal gestite o "di comodo". La competenza è del tribunale (con esclusione dei tribunali di alcune regioni) e il rito è quello ordinario ma al giudice sono stati conferiti ampi poteri discrezionali funzionali all'equa,

efficace e sollecita gestione del processo.

L'azione di classe darà ristoro essenzialmente ai "piccoli omicidi", alle lesioni seriali che riguardano molti consumatori ed utenti, ma per ciascuno con valori non elevati: non tali da giustificare i tempi ed i costi di una causa individuale.

Con quali tempi? Quelli della ordinaria giustizia civile. Quale vantaggio, dunque, la class action offre ai singoli? Chi sia vittima di una lesione seriale azionabile anche in via di class action, può scegliere fra l'azione individuale o la azione di classe.

Nel primo caso, subirà i conseguenti costi ma governerà il procedimento, partecipandovi col proprio difensore. Nel secondo caso, avrà due strade:

a) farsi promotore della azione di classe, ed allora si troverà nella stessa situazione di cui sopra, e con maggiori costi ed oneri, ma anche con maggior gloria: egli reggerà il timone e gli altri potranno aderire o meno, ma non farsi promotori di altre autonome azioni di classe;

b) aderire alla azione di classe proposta da altri: non gli costerà nulla, ma ne subirà gli effetti, anche negativi, senza poter far sentire la sua voce. Sarà un invitato di pietra.

Prof. Avv. Ugo Ruffolo
Ordinario di Diritto Civile
dell'Università di Bologna

VOLUTA DAI CONSUMATORI

Enzo Romeo Camanzi, Consigliere Camerale

Anche quest'anno come da diversi anni a questa parte la Camera di Commercio di Ravenna organizza, d'accordo con le associazioni dei consumatori, convegni a tema di interessi generali per fare conoscere meglio i diritti dei consumatori e quali strumenti utilizzare per farli valere.

È bene ricordare che la class action è stata chiesta, pretesa e voluta dalle Associazioni a difesa dei consumatori ma ciò che è stato partorito non è quello che desideravamo anche perché ci sono molti lacci e laccioli.

Difatti non ha effetti retroattivi; è applicabile solo a privati; solo alcuni tribunali sono abilitati; il giudice preposto può decidere o meno l'ammissibilità del ricorso. Ma come si usa dire meglio poco che niente. Era importante partire e speriamo che in futuro possa migliorare.



L. 23 LUGLIO 2009, N. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

----- omissis -----

Art. 49. (Modifica dell' articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L' articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione di classe).- 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di

domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale:



Class Action, la tutela dei consumatori

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti

delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo».

2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

----- omissis -----

LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15

"Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti"

----- omissis -----

Art. 4. (Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva. Disposizioni sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche)

----- omissis -----

2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

----- omissis -----

l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;

2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;

3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;

4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;

5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;

6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione;

7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.

----- omissis -----